

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 488/AV2 DEL 15/04/2016**

Oggetto: Convenzione con l'Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA S.r.l. di Tolentino per attività di tirocinio di formazione degli allievi iscritti al Corso per OSS - Codice 190020 - autorizzato dalla Provincia di Macerata.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per i motivi indicati nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta, inoltrata dall'Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA S.r.l. con sede a Tolentino, di stipulare una convenzione finalizzata all'avvio delle attività di tirocinio/stage formativo in favore dell'allieva Sig.ra MAGNON AMA, individuata nel Corso di Formazione Professionale "Operatore Socio Sanitario - Codice Corso 190020" - autorizzato dalla Provincia di Macerata con D.D. n. 30 del 26/01/2015 -, da compiersi presso il Presidio Ospedaliero di Osimo.
2. Stipulare a tal fine apposita Convenzione con l'Ente di Formazione sopra specificato, conformemente alla delega ricevuta con Determina del Direttore Generale ASUR n. 124/2009 e confermata con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011, come da schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dalla stipula della convenzione in argomento non deriva alcun onere economico a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.

4. Trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all'Area Infermieristico/Ostetrica della Sede Operativa di Ancona.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 – Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott. Paolo Galassi)

Il Dirigente del Bilancio
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Normativa di riferimento

- Legge 24/06/1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- D.M. 25/03/1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24/06/1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Legge Regionale 20/06/2003, n. 13, recante ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;
- D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008, recante “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di “Operatore socio sanitario”;
- Determina n. 124/ASURDG del 6/02/2009, recante “Delega ai Direttori di Zona ai sensi della D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008”;
- Nota di protocollo della Direzione Generale n. 23827 del 14/11/2011.

Motivazione

Con provvedimento del 22/02/2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l’accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio-Sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione.

Nell’ambito di tale accordo si inquadra la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 666 del 20/5/2008, recante ad oggetto “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario”, che ha approvato, tra l’altro, gli “Standard formativi” del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario (All.to 1), nonché “l’Ordinamento didattico” del relativo corso di qualifica (All.to 2).

L’art. 1, comma 3, degli “Standard formativi” di cui all’Allegato 1 della citata deliberazione regionale prevede, in particolare, che “...l’avvio dei corsi è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra Ente di formazione, Azienda Sanitaria e Ambito Territoriale Sociale”, con la quale i firmatari assumono reciproci obblighi e responsabilità.

L’art. 13 stabilisce, inoltre, che l’attività formativa sia articolata, tra l’altro, in una parte teorica e nello svolgimento di un tirocinio/stage.

Con determina n. 124/ASURDG del 6/02/2009 il Direttore Generale ha delegato i Direttori delle ex Zone Territoriali, tra l’altro, alla stipula delle convenzioni ex art. 1, comma 3, della D.G.R.M n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all’istituzione dei corsi, nonché delle convenzioni con i medesimi enti gestori per l’espletamento delle attività di tirocinio/stage.

Con nota di protocollo n. 23827 del 14/11/2011, la Direzione Generale ha comunicato la conferma e, pertanto, la piena operatività in favore dei Direttori di Area Vasta della delega conferita con la citata determina n. 124/ASURDG del 6/02/2009.

L'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani di Ancona ha stabilito di accogliere, ai sensi della citata D.G.R.M. n. 666 del 20.5.2008, la richiesta dell'Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA S.r.l. - Ente Gestore accreditato per la formazione continua e superiore ed obbligo formativo e riconosciuto come Ente Promotore di tirocini formativi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 196/1997 – di stipulare una convenzione per l'avvio del Corso di Formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario.

In data 24/06/2015 detta convenzione veniva sottoscritta dal Direttore Sanitario dell'INRCA, dal legale rappresentante dell'Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA S.r.l e dal Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale 15 di Macerata.

Poste dette circostanze, con note dell'8/03/2016 e del 30/03/2016, acquisite rispettivamente al protocollo di questa Amministrazione con n. 49343 in data 09/03/2016 e n. 63188 del 01/04/2016, l'Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA S.r.l ha richiesto la stipula di apposita Convenzione per consentire all'allieva Sig.ra MAGNON AMA, frequentante il Corso di Formazione Professionale "Operatore Socio Sanitario - Codice Corso 190020 - " autorizzato dalla Provincia di Macerata con D.D. n. 30 del 09/06/2014, di effettuare le attività di tirocinio/stage formativo previste dalla normativa vigente in materia presso il Presidio Ospedaliero di Osimo.

L'Amministrazione, avendo acquisito in data 16/03/2016 il parere favorevole del Responsabile dell'Area Infermieristico/ Ostetrica della Sede Operativa di Ancona, intende accogliere detta richiesta e, per l'effetto, stipulare una Convenzione con l'Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA S.r.l, secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Detto schema di convenzione prevede, tra l'altro, che:

- il rapporto instaurato con il tirocinante/stagista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della Legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
- la realizzazione del tirocinio/stage non comporta alcun onere economico a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2;
- l'Ente Gestore assicura il tirocinante/stagista, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 25/3/1998, n. 142, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore dell'ASUR/Area Vasta 2 l'adozione del seguente schema di determina:

1. Accogliere la richiesta, inoltrata dall'Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA S.r.l. con sede a Tolentino, di stipulare una convenzione finalizzata all'avvio delle attività di tirocinio/stage formativo in favore dell'allieva Sig.ra MAGNON AMA, individuata nel Corso di Formazione Professionale "Operatore Socio Sanitario - Codice Corso 190020" - autorizzato dalla Provincia di Macerata con D.D. n. 30 del 26/01/2015 -, da compiersi presso il Presidio Ospedaliero di Osimo.
2. Stipulare a tal fine apposita Convenzione con l'Ente di Formazione sopra specificato, conformemente alla delega ricevuta con Determina del Direttore Generale ASUR n. 124/2009 e confermata con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011, come da schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dalla stipula della convenzione in argomento non deriva alcun onere economico a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.

4. Trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all'Area Infermieristico/Ostetrica della Sede Operativa di Ancona.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.ra Anna Sansò

U.O.C Segreteria di Direzione AV2
Il Dirigente
(Dott.ssa Cristina Arzeni)

U.O.C Segreteria di Direzione AV2
Il Direttore
(Dott. Gabriele Colombo)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE TIROCINIO/STAGE FORMATIVO

Corso
Operatore Socio Sanitario
Codice 190020

Autorizzato dalla Provincia di Macerata con D.D. 30 del 26/01/2015 ai sensi dell'Art.10, L.R. 16/90.

TRA

L'Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA S.r.l., in seguito denominato Ente Gestore, con sede a Tolentino in Via G. Matteotti n. 39, partita IVA/Codice fiscale 01796840435 accreditato presso la Regione Marche, ai sensi della DGR n. 62 del 17.01.2001 e n. 2164 del 08.09.2001, per le macrotipologie OBBLIGO FORMATIVO, FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA, nella persona del Sig. Arnaldo Muraro nato a Padova il 01/06/1959 nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la sua carica come sopra,

E

L'ASUR Marche Area Vasta 2, in seguito denominato "soggetto ospitante", con Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano - C.F. e P.I. 02175860424 -", rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona il 19/08/1959 e domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione giusta delega ricevuta con Determina del Direttore Generale ASUR n. 124/2009 e confermata con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011;

PREMESSO

- che al fine di completare il percorso formativo previsto dal corso di formazione professionale "Operatore Socio Sanitario" Codice 190020 autorizzato dalla Provincia di Ancona con D.D. 30 del 26/01/2015 – DD.GG.RR. n. 666/08, n. 1831/08 e n. 1625/09 – gli allievi devono svolgere un tirocinio formativo pratico definito sulla base del piano di studi individuale di ogni singolo allievo in funzione dei crediti formativi riconosciuti dall'Ente Gestore sulla base dell'analisi documentale condotta;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che si riconosce pertanto la validità del processo di formazione e le parti si impegnano a portare a termine l'iniziativa con il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;

ciò premesso
si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'ASUR/Area Vasta 2 – Sede Operativa di Ancona –, si impegna ad accogliere presso il Presidio Ospedaliero di Osimo, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, l'allieva Sig.ra MAGNON AMA in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.
Nello specifico, al termine del tirocinio/stage l'allievo dovrà essere in grado di raggiungere i seguenti obiettivi (come indicati dalla D.G.R 666/08) quali elementi sostanziali del progetto di tirocinio/stage di ogni singolo tirocinante/stagista:
 - osservare e identificare i bisogni della persona e rispondere con interventi di competenza nel contesto di un progetto multi professionale;
 - attuare interventi di carattere igienico - domestico - alberghiero per garantire un ambiente di vita o di cura confortevole e sicuro;
 - fornire prestazioni corrette ed efficaci, in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici, ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alla specificità dei suoi problemi, ai differenti contesti operativi e alle varie età;
 - attuare interventi di assistenza e di supporto rivolti sia alla persona che all'ambiente, secondo i principi appresi e nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo;
 - dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni professionali con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con quanti si prendono carico dell'utente;
 - inserirsi nell'organizzazione dei servizi, individuando ruoli e competenze degli operatori presenti, i sistemi informativi e le risposte che tali servizi forniscono ai principali bisogni dei cittadini;
 - operare secondo una metodologia operativa e collaborare nella definizione e attuazione dei progetti assistenziali rivolti alla persona e/o a gruppi.
2. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione degli stage, previste dalla D.G.R n. 666/08 e s.m.i..
3. La Direzione dell'Ente Gestore concorderà con il personale incaricato dalla Struttura Ospitante, in un incontro preliminare, gli aspetti organizzativi, gli obiettivi del tirocinio formativo, gli orari e il calendario di svolgimento dello stage.
4. Il Responsabile Area Infermieristico/Ostetrica ASUR/Area Vasta 2 Ancona, nella persona del Dott. Paolo Antognini è individuato come referente per le attività di Tirocinio/Stage svolte all'interno del Presidio Ospedaliero di Osimo.

5. Le ore totali di tirocinio/stage previste verranno svolte nel periodo che va dal 16/05/2016 al 15/06/2016 per un massimo di n. 36 ore settimanali (cfr. art. 15 All. 1 alla D.G.R 666/08) e nel rispetto tanto dei turni di lavoro della struttura ospitante quanto delle specifiche esigenze espresse dall'allieva e comunque sulla base di un calendario analitico che verrà consegnato prima dell'avvio delle attività di tirocinio/stage. In tale periodo la struttura ospitante si impegna a mettere a disposizione i propri locali, le attrezzature e il personale per il regolare svolgimento del tirocinio/stage.
6. Il tirocinio/stage, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva, ma dovrà perseguire soltanto obiettivi formativi teorici e di acquisizione di conoscenze del mondo lavorativo.
7. Le sedi e le unità operative nei quali svolgere l'esperienza di tirocinio/stage, nonché le attività che l'allieva svolgerà, saranno direttamente concordati con il referente per le attività di Tirocinio/Stage dell'ASUR/Area Vasta 2 Ancona Dott. Paolo Antognini e con il tutor guida individuato tra i Collaboratori Professionali Sanitari Esperti.
8. Durante la permanenza nella struttura l'allieva osserverà gli orari stabiliti, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni accordate.
9. Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, l'ASUR/Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Ancona, potrà richiedere all'Ente Gestore la sospensione dello stage/tirocinio.

Art. 3

1. I rapporti che l'ASUR/Area Vasta 2, intrattiene con i tirocinanti/stagisti, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. La realizzazione del tirocinio/stage non comporta per la struttura ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
3. Durante lo svolgimento dello stage, il tutor d'aula e l'assistente stage nominato dall'Ente Gestore manterranno costanti rapporti con il Referente per le attività di Tirocinio/Stage, con il tutor guida incaricato e con l'allieva.
4. Per il tirocinante/stagista inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un patto formativo di tirocinio/stage contenente:
 - il nominativo del tirocinante/stagista;
 - il nominativo del tutor;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio/stage con indicazione dei tempi di presenza nella struttura;

- le strutture aziendali (sedi, reparti) presso cui si svolge il tirocinio/stage;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

L'Ente Gestore, il tirocinante/stagista e il referente della struttura ospitante si impegnano a sottoscrivere il patto formativo di cui all'art. 2.

Nel suddetto documento

1. Il tirocinante/stagista si impegna a:
 - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio/stage funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente convenzione (ex D.G.R 666/2008);
 - seguire le indicazioni dei tutor;
 - rispettare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e/o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti, fornitori e clienti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio/stage;
 - tenere aggiornato il registro delle presenze di tirocinio/stage vidimato dalla Provincia di Ancona quale Amministrazione Pubblica competente che andrà controfirmato in calce dal Tutor Guida e della struttura ospitante;
 - comunicare tempestivamente alla struttura ospitante e all'Ente gestore eventuali assenze, con l'indicazione delle relative motivazioni;
 - osservare gli orari stabiliti, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni accordate;
 - redigere, per ogni esperienza di tirocinio/stage la relativa relazione finale.
 - Le assenze potranno essere recuperate, in accordo con il tutor di stage e il tutor interno entro e non oltre il periodo indicato, nella presente convenzione, al punto 1.
2. La struttura ospitante si impegna a:
 - rispettare gli obiettivi formativi previsti (Rif. Art. 1 della presente convenzione);
 - favorire l'inserimento dell'allieva nell'ambiente di lavoro, mettendola in condizione di realizzare una valida ed esauriente esperienza collegata al programma formativo;
 - segnalare tempestivamente all'ente gestore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante/stagista, nonché ogni eventuale assenza ingiustificata e eventuali variazioni di orari/giorni che si dovessero rendere necessari;
 - garantire la massima sicurezza e fornire i D.P.I. e la dovuta informazione ai sensi della normativa 81/08 e successive modifiche;
 - mettere a disposizione un proprio dipendente nel ruolo di tutor-guida (in funzione della sede ed Unità Operative individuate) e nel ruolo di referente;
 - al termine dello stage il tutor guida insieme al referente esprimeranno un giudizio sintetico ed una valutazione da 1 a 5, sull'attività svolta dal tirocinante/stagiste.

3. L'Ente Gestore si impegna :

- ad assumere tutti gli oneri relativi all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, per i rischi derivanti dalle esercitazioni pratiche ai sensi dell'art. 4 punto 5 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965, e polizza per responsabilità civile.
- a trasmettere all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente e all'INAIL comunicazione riepilogativa di tutti gli stage previsti per il presente corso di formazione.

Art. 5

La presente convenzione avrà durata pari al periodo di tirocinio previsto nel progetto formativo dello stagista e comunemente non superiore ad un anno con decorrenza a partire dal 16.05.2016.

Art. 6

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data, _____

Letto, approvato, sottoscritto.

NUOVI ISTITUTI ATHENA S.R.L.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. Aroldo Muraro)

ASUR MARCHE
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)